

Andrea Castagnetti

**DALL'ASSEMBLEA POPOLARE
AI CONSIGLI DEL COMUNE NEL DUCATO DI VENEZIA
(SECOLI IX-XII)**

[in *Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi*,
voll. 2, Firenze, 2002, I, pp. 105-114]

La *provincia Venetiarum* aveva mantenuto un assetto politico unitario di governo con la presenza di *magistri militum* o *duces* e *tribuni*, come le altre regioni bizantine dell'Italia, precorrendo queste e il resto dell'Impero nella militarizzazione dell'amministrazione civile, poiché dovette fronteggiare la pressione militare longobarda.

Secondo la tradizione, confluita nella cronaca di Giovanni Diacono, fin dalla prima metà del secolo VIII, durante i conflitti per l'iconoclastia, le popolazioni della *provincia Venetiarum* avrebbero raggiunto una autonomia politica, con l'elezione di *magistri militum* o *duces* indipendenti. Il duca venne ad assumere in sé due funzioni, l'una emanata dalla volontà locale, l'altra conferita dall'autorità sovrana imperiale, rapporto di sudditanza che si allentò sempre più fino a cessare.

Dal penultimo decennio del secolo IX il *populus* iniziò a svolgere un ruolo istituzionale, quando il duca Giovanni, gravemente ammalato, dopo la scomparsa o la rinuncia dei fratelli al ducato, invitò per due volte il *populus* a scegliere il successore. L'episodio, molto enfatizzato, va ridimensionato, considerando le modalità della scelta e il nome del nuovo duca, un Candiano, appartenente ad una famiglia già coinvolta nelle lotte per il ducato. Un intervento del *populus* si verificò poco dopo la metà del secolo X nello scontro tra il duca Pietro III Candiano e il figlio coreggente; ancora, verso la fine del secolo nel costringere il duca in carica all'abbandono dell'ufficio.

La successione nel ducato poteva avvenire per associazione, mediante l'istituto della coreggenza, o attraverso l'elezione diretta per acclamazione da parte del *populus*, riunito in assemblea, nella quale prevalevano gli interessi di gruppi specifici dei maggiorenti, che di volta in volta riuscivano a trovare un accordo o ad imporre con la forza una scelta.

Con la fine della dinastia degli Orseolo nel terzo decennio del secolo XI e la cessazione, di fatto, dell'istituto della coreggenza, tramontarono le possibilità di instaurazione dell'egemonia di una famiglia ducale: l'elezione ducale dipese sempre più dal prevalere degli interessi dei maggiorenti, che di volta in volta riuscivano ad affermarsi nell'assemblea o placito 'popolare', che non era in fondo nient'altro che una "tumultuosa acclamazione".

[106] Il placito o assemblea era nello stesso tempo assemblea dei cittadini, che partecipa all'amministrazione cittadina, quella che nelle città del Regno Italico sarebbe definita quale *conventus civium*; seduta giudiziaria, che più si avvicinerebbe, se non fosse per modalità e presenze diverse, ai placiti del Regno; infine e soprattutto, l'organo politico massimo, che decide delle

questioni più importanti, prescrivendo norme ed assumendo impegni collettivi.

Dalla considerazione di una serie di atti ducali, a partire dalla seconda metà del secolo X, possiamo notare che il *populus* veneziano, attraverso l'azione, invero, di una piccola parte di esso, quella politicamente attiva, prende coscienza del proprio ruolo costitutivo, che viene svolto, oltre che nei momenti cruciali della successione o sostituzione del duca e negli eventuali conflitti civili, anche con la presenza ad alcuni atti ducali concernenti aspetti importanti della vita politica interna ed esterna, come la documentazione pubblica ci attesta: per il primo aspetto, ricordiamo provvedimenti di natura fiscale e concessioni verso chiese e monasteri. Nei rapporti con l'esterno, il *populus* non solo è menzionato nelle costituzioni ducali, come quella sul commercio degli schiavi, ma può assumere esso stesso gli impegni nei confronti del duca in atti politici fondamentali, quali i rapporti con l'impero bizantino. Decide infine comportamenti di pacificazione generale interna, garantendo l'incolumità del duca e dello spazio pubblico per eccellenza, il palazzo ducale in Rialto. Proprio la pratica della riunione 'assembleare' in luoghi pubblici deputati, Rialto, appunto, e il palazzo ducale, contribuiva efficacemente alla coscienza del ruolo politico del *populus*.

Per lo sviluppo di una coscienza politica cittadina, rilevante fu l'iniziativa intrapresa, fra IX e X secolo, in relazione probabile con l'incursione ungarica, dal duca Pietro Tribuno, per la difesa di Rialto e dintorni: egli fece elevare un muro e porre una catena di ferro nell'acqua – continuazione evidente del muro – fra Rialto e il castello di Olivolo, contribuendo in questo modo, come annota il cronista Giovanni Diacono, all'edificazione di una *civitas* in Rialto.

Il ruolo determinante di attrazione esercitato dalla città di Rialto, centro del potere politico e presto centro anche dell'attività commerciale, spinse vieppiù gli altri centri in una condizione di inferiorità, riducendo prestigio sociale e politico, a volte anche basi economiche, soprattutto quelle derivate da attività commerciali, delle famiglie ivi residenti, le quali, se vollero mantenere o recuperare le posizioni antiche di preminenza, dovettero trasferirsi in Rialto.

Il processo può essere accostato, con molta cautela, a quello della separazione progressiva fra città e contado, attuata nel Regno Italico dal secolo X, con l'accentuazione di attribuzioni e privilegi della società cittadina nei confronti di quella rurale, un processo che contribuisce alla formazione del comune cittadino. Con la differenza assai rilevante che nel territorio veneziano non si erano radicati poteri locali, come i diritti di signoria sugli uomini, poggiati su apparati militari, con vassalli o *milites*, e su castelli.

[107] 2. *Duca, tribuni, primati, 'maiores' e giudici*

Negli atti pubblici del secolo IX, i duchi agiscono senza dichiarare la presenza, accanto a sé, di uno o più ceti: il ceto tribunizio, in particolare, non viene mai nominato in quanto tale; i duchi non dichiarano di agire con il consenso dei tribuni o di altri: i tribuni e con loro alcuni maggiorenti, più o meno numerosi, sottoscrivono gli atti e sono elencati nella *notitia testium*. Per quanto la loro presenza non vada sottovalutata, essa non è una presenza istituzionalizzata.

Istituzionalizzata, come abbiamo notato, diviene la presenza del *populus*, il quale, per principio, comprendeva tutte le popolazioni del ducato; ma presto, per il processo riduttivo delineato, si identificò con le persone che, oltre ad assistere, sottoscrivevano i documenti pubblici e che rappresentavano sempre più le famiglie dei *Venetici maiores* o *nobiles*, abitanti in Rialto.

La considerazione degli atti ducali dalla seconda metà del secolo X fino al secolo XII permette di conoscere questi *maiores*, rappresentanti in concreto del *populus*. Gli atti sono sottoscritti da gruppi di cittadini, il cui numero, dai sessanta dell'anno 960 ai trecentosettanta dell'anno 1122, è assai superiore a quello degli astanti e dei sottoscrittori alle sedute giudiziarie o placiti, che si svolgono nelle città italiche altomedioevali.

La situazione cambia all'inizio del secolo X, poiché accanto a *primates* e *populus* appare una componente nuova, quella dei giudici. A Venezia i giudici, limitati nel numero, al massimo cinque o sei, non sono per autonomia gli esperti di diritto, *iuris prudentes* o *legis doctores*, non sono quindi professionisti del diritto né giudici a vita: giudici sono gli uomini politici maggiormente autorevoli, che svolgono funzioni politiche e giudiziarie insieme.

Fra XI e XII essi e le loro famiglie vengono a costituire un 'ceto di governo'. Ma il loro ruolo politico inizia a indebolirsi con la costituzione del comune, nel quale assunsero fin dall'origine una funzione determinante i consigli e, in misura minore, le altre magistrature, come avvocati e camerari del comune.

3. *Il Comune*

L'avvenuta costituzione di un organismo comunale, ravvisabile in un atto dell'anno 1141, è attestata in un atto dell'anno 1143, nel quale il duca è assistito da giudici e *sapientes*.

Se tradizionale è la presenza dei giudici, nuova appare quella dei *sapientes*, una presenza che viene spiegata con una lunga perifrasi, diretta a sottolineare, più che quella dei *sapientes*, la funzione del *consilium* cui essi sono preposti, un *consilium*, che poco dopo viene definito quale *consilium* | del *commune*, che elabora i provvedimenti emanati dal duca: «ducis precepto et communis consilio».

[108]

Il *consilium* rappresenta un organismo delegato dal *populus*: alle deliberazioni di *sapientes* e *consilium* il *populus* ha giurato di prestare obbedienza, obbligandosi cioè ad accettarle quali proprie. La presenza dei *sapientes*, del *consilium* e del *commune* sostituisce quella del *populus*, che viene ricordato solo alla fine, quando prende atto del giudizio espresso in merito da giudici e *sapientes*.

Le cause della comparsa di *sapientes* e *commune* vanno individuate nell'evoluzione della società veneziana, che nei fatti tende sempre più a coincidere con la società 'cittadina' di Rialto, distinta dal territorio in un rapporto che ricorda quello fra città e contado dei comuni italici, e nella volontà di partecipazione istituzionalizzata delle famiglie maggiori alla vita pubblica in senso lato e all'attività politica in senso stretto, in altre parole, nell'obiettivo di giungere ad un nuovo assetto del potere e ad una sua redistribuzione: da tempo si prospettava l'esigenza di un controllo del governo del duca, che non fosse limitato, sotto l'aspetto istituzionale, al solo organismo costituito dai giudici, che, del resto, erano pur sempre i 'giudici del duca', anche se l'appartenenza, per la maggior parte di loro, alle famiglie politicamente rilevanti ne aumentava il prestigio e la capacità di influenza politica.

Prima della costituzione del comune, nessun meccanismo istituzionale era previsto che affidasse ai giudici o ad altro organismo la possibilità di controllare il governo del duca. Per quanto da oltre un secolo, dal tempo dell'ultimo Orseolo, fosse stato abbandonato l'istituto dell'associazione al soglio ducale di un erede diretto da parte del duca in carica e, quindi, allontanato il pericolo della formazione di una dinastia ducale, leggi in materia non erano mai state adottate e, proprio fra XI e XII secolo, si era potuto assistere ad una ripresa, strisciante e mascherata, della trasmissione ereditaria, con la successione al ducato, con ritmi alterni, di due Falier Deodoni, di due Michiel e, ora, di un Polani, genero dell'ultimo duca Michiel.

4. Comune, duca, consigli e 'populus'

La considerazione della documentazione pubblica relativa agli ultimi anni del ducato di Pietro Polani mostra chiaramente che il comune, appena costituitosi e privo, come sarà per lungo tempo, di articolazioni istituzionali

[109]

complesse, non conosce limiti alle sue competenze, poiché esso interviene in tutte le questioni di importanza politica primaria: la stipulazione e l'approvazione di trattati, la direzione della guerra, la rappresentanza diplomatica all'estero, anche nei confronti dell'Impero d'Oriente. Tutto ciò mentre formalmente il duca conserva il suo ruolo di rappresentante del ducato, soprattutto verso l'esterno: anche quando il comune sembra prevalere nei | fatti, il primo nominato è sempre il duca, seguito, quando appaiono, dai giudici e dai *sapientes* o *preordinati* o *consiliatores*.

La superiorità politica del comune sul duca si concretizzò nell'obbligo imposto al nuovo duca Domenico Morosini e, si badi, ai suoi successori di prestare giuramento non al *populus* di Venezia, al quale probabilmente i duchi precedenti avevano giurato, ma al popolo e al comune, al popolo cioè rappresentato dal comune, il quale comune consisteva nel *consilium* e nei *sapientes*.

Nell'anno 1172 avvenne l'assassinio di un duca, un episodio che appare come un ritorno ai metodi politici del passato: esso sembra non tanto espressione di un disagio suscitato da un contrasto fra vecchi e nuovi interessi economici e sociali, quanto ultima espressione di una società e di una vita politica e istituzionale tradizionali, che non trovavano modo di risolvere, se non con la violenza, i contrasti che sorgevano e sorgono a fronte di scelte politiche ineludibili, che si impongono per se stesse nei momenti di gravi difficoltà, interne ed esterne, come quella dell'anno 1171.

Dopo l'assassinio di Vitale II Michiel, venne adottata una nuova procedura per l'elezione del duca: non più convocazione del popolo nell'assemblea o placito ed acclamazione del nuovo duca, ma designazione di undici elettori, cui spettava il compito di indicare il nuovo duca, acclamato poi dal popolo senza contraddizione di alcuno. Sebastiano Ziani fu il primo duca «creatus per modum electionis», distinto dai duchi precedenti eletti «per potentiam», espressione quest'ultima che ben sintetizza la pratica tradizionale, sottolineando il ruolo predominante dei *potentes* o *maiores* e quello passivo del *populus*, riunito nell'assemblea.

Nell'anno 1178, al momento dell'elezione del duca Orio Mastropiero, il procedimento venne ripreso, perfezionato dalla designazione di quattro persone che avrebbero scelto i quaranta elettori del nuovo duca. Con procedimento analogo si svolsero le elezioni ducali degli anni 1192 e 1205. Il sistema della doppia elezione fu adottato anche per l'elezione dei membri dei consigli.

Al giuramento del duca, cui abbiamo accennato, venne poi aggiunto l'obbligo di una *promissio*: la prima a noi nota è quella giurata nel 1192 dal

duca Enrico Dandolo. Il processo che porta all'imposizione della *promissio* è avvicinabile a quello concernente il giuramento prestato dai consoli dei comuni cittadini del Regno Italico, nucleo entrambi della successiva legislazione statutaria.

Dalla considerazione delle *promissiones* risulta che un ruolo determinante aveva assunto il consiglio maggiore, erede del primo consiglio del comune, che mezzo secolo prima era presieduto dai *sapientes* o *preordinati*.

L'autorità del consiglio maggiore è assai estesa e prevale su quella del duca: questi, oltre ad accettare la necessità del suo consenso per la concessione di beni e redditi del comune, si impegna a non concedere ad alcuno beni sottoposti al controllo del consiglio, senza l'approvazione di questo, e | di non nominare notai. Per l'aspetto politico assumono rilievo maggiore il divieto di inviare ambascerie e stabilire contatti epistolari con pontefice, imperatori ed altri, senza l'approvazione del consiglio, e l'obbligo, per converso, di seguire la volontà del consiglio nella trattazione degli 'affari comuni' ovvero di 'stato'. Anche nelle prerogative specifiche del suo ufficio il duca è sottoposto, oltre che alla volontà del consiglio maggiore, ancor più a quella dei *consiliarii* componenti il consiglio minore, che debbono esprimere la loro approvazione all'unanimità.

[110]

Quello che risulta assente o ricordato occasionalmente nelle *promissiones* è il *populus*. Si è affermata, in modi non sempre espliciti, una concezione del comune che non è più equivalente a quella di *populus*, ma che si concretizza ormai negli organismi rappresentativi, particolarmente nel consiglio maggiore, e nelle magistrature: nasce la concezione di uno 'stato' quale 'ente astratto', fornito di personalità giuridica; il richiamo nella documentazione pubblica al *populus* diverrà una formalità.

5. La specificità del comune veneziano rispetto ai comuni italici

Inevitabile si presenta un confronto del comune veneziano con il comune delle città del Regno Italico, particolarmente di quelle più vicine a Venezia, le città della Marca Veronese – corrispondente al Veneto odierno, senza Venezia –, due delle quali città, Verona e Padova, si erano date da poco tempo un'organizzazione politica a regime comunale, come appare con certezza dalla comparsa dei primi consoli della città: a Verona nel 1136, a Padova nel 1138. I consoli furono, qui come nella generalità dei casi, posti a capo della cittadinanza, con compiti essenzialmente politici.

La comparsa della nuova istituzione corona l'aspirazione delle singole città italiche all'autonomia dal potere centrale – all'autorità dei propri conti

da tempo si erano sottratte –, aspirazione manifestatasi anche nella Marca Veronese fra XI e XII secolo. Nel contempo ci si propone, a vantaggio della cittadinanza e ai fini di un'efficace politica unitaria verso il contado e verso l'esterno, di superare il frazionamento del potere a livello locale, in larga parte di natura signorile, detenuto dalle antiche famiglie comitali, dalle chiese vescovili, dai capitoli e da alcuni grandi monasteri, dalle famiglie capitaneali, in rapporti diretti con il regno, con i conti e con i vescovi, da signori di minore prestigio nell'ambito pubblico, ed ancora da famiglie funzionariali, quali avvocati e visconti, spesso di estrazione originaria cittadina, nonché da singole famiglie cittadine, anche di mercanti o di giudici, che giungevano a divenire signori, con la possibilità di esercizio dei diritti pubblici; altre forze potenti erano solidamente radicate in zone periferiche rispetto ai territori o comitati afferenti alle città.

[111] Di fronte a tutto questo e insieme a tutto questo, perché ad esso intimamente legata, stava la società cittadina, nelle sue componenti di maggiore peso sociale e politico, con le sue aspirazioni all'autonomia, che potevano essere sostenute dagli esponenti di prestigio maggiore nel ceto mercantile, asceso o aspirante al potere proprio in forza della sua ricchezza, come in Verona, o in ceti caratterizzati da professioni più 'tradizionali', come in Padova quello dei giudici. Dal rapporto dialettico fra tutte queste forze – non importa ora se questo rapporto poteva nelle singole situazioni presentarsi di collaborazione o di contrasto politico – e dagli obiettivi che esse si proponevano scaturì il comune: esso costituì un punto di equilibrio stabile e precario insieme.

Nelle vicende istituzionali del comune è possibile cogliere una evoluzione graduale, pur tra le molte incertezze, verso un'organizzazione complessa: attraverso l'esperienza del magistrato unico cittadino e poi forestiero, si assiste alla formazione dei consigli, che assumono via via la pienezza delle funzioni politiche, amministrative e legislative. Al podestà – o ai consoli, che per un certo periodo ancora compaiono, a seconda delle singole vicende comunali – rimangono le funzioni di rappresentanza politica del comune e di guida militare, nonché di capi degli uffici addetti all'amministrazione patrimoniale e finanziaria e all'amministrazione della giustizia, attività, tuttavia, svolte nel concreto dalle magistrature cittadine, rivestite dai notabili locali, e i cui criteri di applicazione erano stabiliti dai consigli.

Alcune analogie rilevanti nell'evoluzione costituzionale sono ravvisabili nel confronto con il Ducato veneziano. Fra le analogie possiamo sottolineare quella relativa all'assemblea: il *conventus civium* attestato nelle città italiche dei secoli X-XI e poi la *concio* del primo periodo comunale sono

accostabili all'assemblea o placito del *populus* della 'città' di Rialto, come, in seguito, i consigli dei comuni italici sono accostabili ai consigli maggiore e minore in Venezia.

L'obiettivo politico, tuttavia, della formazione del comune è diverso perché diversa è la situazione veneziana. Qui non si tratta, anzitutto, di conseguire un'autonomia politica da un potere centrale, poiché questa era stata ampiamente e poi definitivamente conseguita nei secoli precedenti. In secondo luogo, in Venezia il comune, evitando fratture e soluzioni di continuità, mantenne il vertice politico del ducato, senza sostituirlo con nuove magistrature elettive, distaccandosi in questo profondamente dall'esempio dei comuni italici. Nella continuità apparente, si va però affermando una concezione dello 'stato' che è ora nuova ed è espressa appunto dal termine *commune*, anche se formalmente la posizione di preminenza, dopo qualche incertezza, è mantenuta dal duca: nei fatti il duca diviene "un organo dello stato-comune veneziano".

È stato sottolineato un altro carattere di novità del comune, poiché esso sarebbe espressione soprattutto "di una realtà nuova" che si era formata nella *civitas Rivoalto* e che pretende la stessa posizione giuridica del | ducato, anzi si identifica con il ducato. Certo, ma questo non spiega ancora la finalità del comune, dal momento che la nuova realtà di Rialto o meglio la complessità di strutture sociali ed economiche del gruppo realtino e la superiorità sociale, economica e, infine, politica, di Rialto nei confronti degli altri centri del ducato erano da tempo in atto: le famiglie di maggior peso economico e sociale risiedenti nelle altre località, Torcello compresa, vi si erano trasferite o vi si stavano per trasferire. Rialto era il centro politico, economico e sociale del ducato, non importa se il regime vigente era l'antico, quello ducale, o il nuovo, quello comunale. Solamente, o quasi, in questo centro era possibile svolgere con successo l'attività mercantile ed ancor più acquisire prestigio sociale e rilevanza politica. La formazione e lo sviluppo del comune sono un fenomeno concomitante alla crescita ulteriore del centro realtino, non ne sono il fine.

Il comune pertanto non si presentava, come in terraferma, utile, se non necessario, ai fini di una gestione unitaria del potere; non al conseguimento dell'autonomia politica da un potere regio o imperiale; non all'affermazione verso un contado da tempo non più in grado di condizionare il duca o di contendere la supremazia al centro realtino; non alla migliore organizzazione e difesa dei traffici, dal momento che per decenni la situazione non cambia sostanzialmente, se non per tappe successive, non sempre del resto favorevoli – si pensi che dopo la grave crisi del 1171 i mercanti veneziani continuarono a commerciare nei mercati bizantini senza alcuna tutela e protezione –; non per un migliore funzionamento delle isti-

[112]

tuzioni, poiché di istituzioni comunali articolate è possibile parlare solo dopo alcuni decenni, effetto di trasformazione graduale, non certamente realizzazione di progetti iniziali.

La funzione e l'obiettivo primari del comune furono, da un lato, il superamento delle crisi ricorrenti che quasi inevitabilmente si verificavano nel momento della successione nel ducato, pericoli insiti nelle modalità tradizionali di scelta del nuovo duca, crisi e pericoli che il nuovo ordinamento avrebbe superato, costringendo i maggiorenti ad accordi preliminari in un alveo istituzionale; dall'altro lato, il controllo e la limitazione dei poteri ducali, non a vantaggio del popolo, come sembrerebbe dalle dichiarazioni presenti nelle formule documentarie, ma a vantaggio dei maggiorenti, ovviamente di Rialto, i quali, dopo avere pressoché monopolizzato le funzioni di giudice, entravano ora nei *consilia* e divenivano *sapientes*, *preordinati* o, più tardi, *consiliatores* o *consiliarii*. Non conosciamo, per i primi decenni, i loro nomi: non rimangono elenchi di membri del consiglio né appaiono singoli personaggi che si qualificano quali *sapientes* e *preordinati*; solo a partire dall'anno 1187 appaiono singoli *consiliatores* o *consiliarii*.

[113] Il consiglio e i suoi capi, i *sapientes*, furono istituiti per porre presso il potere centrale un organo che potesse, oltre e più che i giudici – partecipi della sua curia e da lui designati, nel periodo anteriore, e forse anche nei primi decenni del comune, ma verso la fine del secolo anch'essi designati con procedura elettiva –, affiancarsi al duca in modo paritetico, non subordinato, ed esprimere la volontà del popolo ovvero dei maggiorenti. Tali obiettivi nella sostanza furono conseguiti immediatamente, come mostra documentazione di non dubbia interpretazione relativa agli ultimi anni del ducato di Pietro Polani.

A Venezia, dunque, non si verifica una evoluzione delle istituzioni comunali analoga a quella dei comuni italici, perché diverso fu il punto di partenza: in sintesi, non si procede con la elezione dei capi politici, il primo e fondamentale obiettivo di quei comuni, segno primo di autogoverno, per giungere più tardi alla formazione dei consigli, organi delegati della *concio*.

Il comune si concretizza fin dall'inizio in un organismo rappresentativo, il consiglio, denominato poi consiglio maggiore, quando viene istituito verso la fine del secolo XII un consiglio minore; nello stesso periodo si costituisce una serie di magistrature vieppiù articolate. Al potere del duca, che esiste da lungo tempo, si affianca quello di un gruppo di persone, espressione di un consiglio, a sua volta espressione del *populus* ovvero del *commune*, in una costante ambiguità di termini e di concetti, un gruppo che fin dall'inizio si propone di partecipare al governo del ducato con potere uguale, anzi superiore, a quello del duca.

Nella formazione progressiva della concezione di un comune o 'stato' quale 'ente astratto', fornito di personalità giuridica, il richiamo, nella documentazione pubblica, al *populus* e al potere costitutivo dell'assemblea 'popolare' si avvia a divenire una formalità giuridica, privata l'assemblea della capacità di agire e influire nella sostanza della vita politica, privata anche di quella iniziativa fondamentale e costitutiva rappresentata dall'elezione del duca, un processo nel quale al *populus* nel passato, per quanto il procedimento si svolgesse in forme confuse e tumultuose, soggette alle influenze e alle pressioni dei gruppi o fazioni dei potenti, era stato riservato pur sempre un ruolo essenziale, che ne faceva un elemento costitutivo del ducato, fonte prima dei poteri del duca.

Nota bibliografica.

Il testo presente, predisposto per il Colloquio internazionale «S'assembler, pratiques d'assemblées et modèles du politique: approche comparative», Parigi, 27-28 gennaio 2000, si basa su due contributi precedenti, ai quali si rinvia per l'indicazione puntuale delle fonti cronistiche e documentarie: A. Castagnetti, *Famiglie e affermazione politica*, in *Storia di Venezia. I. Origini-età ducale*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco e G. Ortalli, Roma 1992, pp. 613-644; A. Castagnetti, *Il primo comune*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. II. L'età del comune*, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma 1995, pp. 81-130. Si aggiunga il contributo di S. Gasparri, *Venezia fra l'Italia bizantina e il regno italico: la 'civitas' e l'assemblea*, in *Venezia. Itinerari per la storia della città*, a cura di S. Gasparri, G. Levi e P. Moro, Bologna 1997, pp. 61-82.

Segnaliamo di seguito la bibliografia essenziale: M. Merores, *Der venezianische Adel (Eine Beitrag zur Sozialgeschichte)*, «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», XIX (1926), pp. 193-237; G. Maranini, *La costituzione di Venezia*, voll. 2, Firenze 1927; R. Cessi, *Storia della repubblica di Venezia*, I, Milano-Messina 1944; R. Cessi, *Le origini del ducato veneziano*, Napoli 1951; R. Cessi, *Venezia ducale. I. Duca e popolo*, Venezia 1963; R. Cessi, *Venezia ducale. II/1. 'Commune Venetiarum'*, Venezia 1965; R. Cessi, *Politica, economia, religione*, in *Storia di Venezia. II. Dalle origini del ducato alla IV crociata*, Venezia 1958, pp. 67-476; C. G. Mor, *Aspetti della vita costituzionale veneziana fino alla fine del X secolo*, in *Le origini di Venezia*, Firenze 1964, pp. 121-140; G. Cassandro, *Concetto, caratteri e struttura dello Stato veneziano*, «Rivista di storia del diritto italiano», XXXVI (1964), pp. 23-49; G. Cracco, *Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze 1967; A. Pertusi, *'Quedam regalia insignia'. Ricerche sulle insegne del potere ducale a Venezia durante il medioevo*, «Studi veneziani», VII (1965), pp. 3-123; G. Fasoli, *'Comune Veneciarum'*, I ed. 1965, poi in G. Fasoli, *Scritti di storia medievale*, Bologna 1974, pp. 473-497; G. Zor-

[114]

dan, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova 1980; G. Ortalli, *Venezia dalle origini a Pietro II Orseolo*, in P. Delogu, A. Guillou, G. Ortalli, Longobardi e Bizantini, Torino 1980, pp. 339-438; G. Cracco, *Un 'altro mondo'. Venezia nel medioevo dal secolo XI al secolo XIV*, Torino 1986; S. Borsari, *Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti economici*, Venezia 1988; G. Rösch, *Der venezianische Adel bis zur Schließung der Großen Rats*, Sigmaringen 1989; A. Castagnetti, *La società veneziana nel medioevo. I. Dai tribuni ai giudici*, Verona 1992; G. Ortalli, *Il ducato e la 'civitas Rivoalti': tra carolingi, bizantini e sassoni*, in *Storia di Venezia. I. Origini* cit., pp. 725-790; G. Gasparri, *Dagli Orseolo al Comune*, *ibidem*, pp. 791-826.